CAMERA DEI DEPUTATI N. 1697

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIANCO

Presentata il 15 ottobre 1987

Norme per la ricomposizione del compendio librario dello scienziato Vito Volterra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro della cooperazione culturale e scientifica italo-statunitense e al fine di favorire la conoscenza, lo scambio di informazioni e di materiale scientifico, si stabilisce con la presente proposta di legge di ricostruire l'originaria unità del compendio librario del defunto scienziato Vito Volterra in modo da garantire una più comoda consultazione da parte dei non pochi studiosi interessati.

La collezione Volterra, testimonianza di un'epoca eccezionalmente produttiva per la scienza fisico-matematica italiana, si trova attualmente suddivisa in un primo lotto ospitato dalla Libreria della Brandeis University (Mass., USA) contenente il 90 per cento dei libri, e in altri due lotti (620 volumi di cui 120 pubblicati prima del 1550) fermi in Italia l'uno presso la Biblioteca Nazionale di Roma, l'altro lasciato in deposito alla ditta di spedizioni Bollinger Transport S.p.A. Segnatamente con decreto del 10 giugno 1981 è stato esercitato dal Ministero il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, sul secondo lotto e con decreto 8 giugno 1982 si è dichiarato il terzo lotto di « eccezionale interesse artistico e storico » ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Avverso tali decreti sono stati proposti separati ricorsi giurisdizionali dal dottor Enrico Volterra (erede del defunto scienziato) e dai legali della Brandeis University al TAR del Lazio.

La necessità di risolvere la controversia ancora pendente davanti al TAR del Lazio appare evidente considerati i reci-

proci vantaggi che, in termini di cooperazione scientifica e culturale, i due paesi possono ricavare dalla soluzione prospettata nella proposta di legge di cui trattasi.

Questa in breve la sostanza del compromesso col quale si vuole porre fine alla controversia sorta davanti al TAR. Da una parte la Brandeis University donerà il III lotto e gli esemplari unici di libri del I lotto allo Stato italiano che diverrà così proprietario dei volumi di maggior pregio della collezione Volterra avendo già esercitato col citato decreto il diritto di prelazione sul II lotto; dall'altra sarà concessa alla Brandeis University la permanente utilizzazione dell'intero compendio librario consegnando ad essa i volumi originali del II e III lotto di libri attualmente fermi in Italia.

In questo modo la Brandeis University, ente morale non avente fini di lucro, particolarmente attiva nel campo della ricerca e della diffusione della cultura scientifica, potrà vantare il possesso di una preziosa collezione di libri che aumenterà il prestigio di cui l'Università già gode nel mondo accademico americano. Lo Stato italiano diverrà proprietario del terzo lotto e di quei libri che, nell'ambito del primo lotto, costituiscono esemplari unici non presenti nelle biblioteche pubbliche italiane. La consegna del secondo e del terzo lotto alla Brandeis University, del resto, non costituirà neppure transitoriamente un depauperamento del patrimonio librario nazionale essendo gli stessi libri reperibili nelle biblioteche pubbliche italiane.

Risulteranno invece rafforzati dalla proposta di legge i legami culturali e scientifici tra l'Italia e gli Stati Uniti nello spirito dell'accordo del 20 luglio 1981 che auspica uno scambio rinnovato fra i due Paesi di informazioni, materiale e personale scientifico nonché l'intensificarsi dei contatti, attraverso intese specifiche, tra enti e organismi operanti nel campo della scienza. A tal riguardo deve essere sottolineato che la Brandeis University ha già istituito a propria cura e spese, con investimenti superiori a dollari USA 100.000, un centro culturale italo-americano per la conservazione e fruizione della biblioteca Volterra, intitolato allo scienzato Vito Volterra.

L'accesso del pubblico italiano alla collezione Volterra sarà in vari modi garantito e facilitato con l'istituzione, ad esempio, da parte della Brandeis University di un adeguato numero di borse di studio per gli studiosi del nostro Paese.

Si può, quindi, in conclusione, affermare che col presente progetto di legge non solo si pone fine ad una lunga controversia, tanto dannosa per il mondo accademico italiano e americano quanto imbarazzante per due governi di così sicura e tradizionale amicizia, ma si offrono anche nuovi stimoli alla cooperazione scientifica italo-statunitense e nuovi strumenti alla politica culturale italiana in America.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di facilitare la conoscenza scientifica e lo scambio di materiale didattico, il Ministero per i beni culturali e ambientali si impegna a ricomporre l'originaria unità del compendio librario dello scienziato Vito Volterra attualmente suddiviso in tre lotti collocati come segue:

a) il primo presso la Brandeis University, Massachusetts - USA;

b) il secondo presso la Biblioteca Nazionale di Roma;

c) il terzo, vincolato quale complesso ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in deposito presso la ditta di spedizione Bollinger Transport S.p.A.

ART. 2.

1. Al fine di cui all'articolo 1, nell'ambito della cooperazione culturale italo-statunitense e in conformità all'accordo di cooperazione scientifica firmato il 20 luglio 1981 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa col Ministro degli affari esteri, è autorizzato a stipulare con la Brandeis University una convenzione nella quale saranno definiti i reciproci impegni di cui ai seguenti articoli.

ART. 3.

1. La Brandeis University provvede a donare, ai termini e alle condizioni indicati dalla convenzione, al Ministero per i beni culturali e ambientali, che accetta, i volumi costituenti il terzo lotto.

ART. 4.

1. Conseguentemente il Ministro per i beni culturali e ambientali revoca il decreto 8 giugno 1982, contenente l'imposizione del vincolo ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul terzo lotto, composto da 113 volumi.

ART. 5.

1. La Brandeis University dona, ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione e comunque a proprie spese, al Ministero per i beni culturali e ambientali, che accetta, i volumi costituenti esemplari non esistenti presso biblioteche pubbliche italiane appartenenti al primo lotto di 24 mila volumi e documenti circa, di proprietà della stessa Brandeis University.

ART. 6.

1. Alla Brandeis University è concessa l'utilizzazione, presso la sua sede in Waltham (Mass., USA), dei volumi originali del secondo e terzo lotto di proprietà dello Stato italiano stante l'esistenza di identici volumi originali presso biblioteche pubbliche italiane.

ART. 7.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali consegna alla Brandeis University in Italia tutti i volumi originali del secondo e terzo lotto nonché tutte le autorizzazioni necessarie per il loro invio alla sede della Brandeis University a Waltham-Massachusetts - USA.

ART. 8.

1. La convenzione stabilisce inoltre le modalità per la permanente utilizzazione, conservazione e manutenzione della bi-

blioteca Volterra i cui relativi oneri sono a carico della Brandeis.

ART. 9.

1. Al fine di assicurare la fruizione del materiale bibliografico esistente nella collezione Volterra, la Brandeis si impegna a concedere un adeguato numero di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.

ART. 10.

1. Per ogni questione interpretativa attinente la convenzione che deve essere stipulata tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Brandeis University, dopo aver esperito un tentativo di composizione amichevole, sono nominati due arbitri designati rispettivamente uno dal Ministero degli affari esteri ed uno dall'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.